



COMUNE DI SORGA'

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 29 del 25/09/2008

INDICE

Art. 1 - OGGETTO.....	3
Art. 2 - FINALITA'	3
Art. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO.....	3
Art. 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO.....	3
Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO	4
Art. 6 - FERMATE.....	4
Art. 7 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI.....	5
Art. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS	5
Art. 9 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	5
Art. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO	6
Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER I GENITORI E GLI ADDETTI AL TRASPORTO.....	6
Art. 12 - CONTROLLI.....	6
Art. 13 - PUBBLICITA' REGOLAMENTO	6

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che abitano nel territorio comunale e frequentano le scuole dell'infanzia statali e non statali, la scuola primaria statale e la scuola secondaria di 1° grado statale presenti nel territorio comunale di Sorgà, fissa i criteri e le modalità di adesione al servizio da parte degli utenti.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il Trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dall'ente locale nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio.
2. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo (e anche dell'infanzia) del territorio comunale il raggiungimento del plesso scolastico concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all'abitazione o iscritti ad una scuola non prossima per motivi non dipendenti dalla scelta della famiglia.
3. L'Amministrazione Comunale identifica e nomina nel Responsabile del Settore Affari Generali il responsabile del rispetto degli obiettivi sopra specificati che con l'ausilio dell'Ufficio Segreteria cura l'organizzazione complessiva del servizio.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO.

1. Il requisito per l'accesso al servizio è costituito dalla residenza o dal domicilio dell'alunno/a nel territorio del comune di Sorgà e dall'iscrizione con regolare frequenza di una delle scuole del territorio. Compatibilmente con i posti residui disponibili possono accedere anche alunni residenti in comuni limitrofi, se iscritti a scuole del comune di Sorgà, fermi restando percorsi e fermate fissati.

Art. 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei plessi e della disponibilità e capienza dei mezzi che effettuano il servizio.
2. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
3. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 - residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna;
 - distanza dalla sede scolastica superiore a 1500 m;
 - precedenza per le scuole di grado inferiore.
4. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa, che terrà conto delle priorità sopra indicate.
5. Nel corso di un ciclo scolastico la continuità nell'erogazione del servizio potrà essere garantita agli utenti, fermi restando i vincoli organizzativi e di disponibilità e capienza dei mezzi.
6. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

7. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
8. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa in prossimità dell'edificio scolastico; relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata dal genitore.
9. Il Comune di Sorgà è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato.
10. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l'alunno sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di appartenenza. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati il responsabile potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Sorgà entro il 15 luglio dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
2. La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata ogni anno.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta che deve essere inoltrata per scritto. In caso di prolungate ed ingiustificate assenze, il responsabile potrà valutare la possibilità di cancellare l'utente dal servizio, previa comunicazione scritta, nella quale sarà indicato un termine per presentare eventuali controdeduzioni, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di attesa.
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. All'inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla definizione dell'itinerario e delle fermate, verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome, cognome, scuola di appartenenza classe, tipologia di trasporto di cui usufruisce e punto di raccolta.
6. In mancanza del suddetto documento di riconoscimento non sarà consentito l'accesso allo scuolabus.

Art. 6 - FERMATE

1. Il carico e lo scarico degli utenti può avvenire solo nelle fermate predisposte ed autorizzate come previsto dall'art. 4.
2. L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari con i seguenti criteri:
 - organizzazione del servizio ed in particolare dei mezzi in dotazione;
 - tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
 - localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 1500 m e che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus;
 - che il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 3;
 - che la distanza tra le fermate non sia inferiore a 400 metri;
 - che l'attesa e la discesa degli alunni sia effettuata in condizioni di sicurezza;

- che per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai Servizi Sociali.
 4. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.
 5. Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.
 6. Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.

Art. 7 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.
2. Agli stessi, l'Ufficio competente fornisce ogni anno gli elenchi degli alunni trasportati aventi titolo a fruire del servizio.
3. Sarà cura dell'autista la verifica del tesserino di riconoscimento in mancanza del quale non sarà consentito l'accesso allo scuolabus.

Art. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento scuolabus è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.01.1997 e può essere effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento scuolabus anche agli alunni della Scuola Primaria.
3. Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati, cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.
4. Gli accompagnatori sono responsabili degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.
5. Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico dove dovrà garantirne la custodia fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.
6. Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico.
7. Sarà cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Art. 9 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto per gli alunni portatori di handicap frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado del territorio è ordinariamente effettuato ove possibile e previo accordo con il Responsabile Comunale, direttamente al domicilio, attraverso l'utilizzo degli scuolabus.

Art. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO

1. Durante il periodo di utilizzo del servizio, sia esso presidiato o meno dal personale di accompagnamento, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti, del personale di accompagnamento e del conducente , utilizzando i posti a sedere liberi rimanendo seduti ed evitando schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, dovranno attenersi ai richiami ricevuti dal personale adulto presente sui mezzi a qualsiasi titolo.
3. Il mantenimento e il ripetersi di atti e comportamenti scorretti e richiamati daranno avvio a procedure di segnalazione al responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico che sentita l'Amministrazione Comunale, adotta nei confronti dell'utente e della famiglia i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione provvisoria o definitiva dal servizio stesso.
4. I genitori o tutori degli utenti sono responsabili per danni a terzi o a cose che gli utenti stessi causano durante l'utilizzo del servizio e saranno chiamati al risarcimento del danno.

Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER I GENITORI E GLI ADDETTI AL TRASPORTO

1. Per garantire un buon servizio nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, addetti al trasporto e genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:
 - il ritiro dell'utente alla fermata dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato;
 - il genitore al momento dell'iscrizione al servizio da atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione Comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. Tale possibilità è esclusa per i bambini delle scuole materne.

Art. 12 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale opera sistematiche verifiche della regolare iscrizione al servizio dei bambini che usufruiscono dello scuolabus per il tramite del personale di accompagnamento. Anche il gestore del trasporto scolastico può effettuare regolari controlli sui mezzi destinati al trasporto verificando le liste in suo possesso.

Art. 13 - PUBBLICITA' REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso l'Ufficio Segreteria del Comune a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.